

**EDILIZIA ED URBANISTICA: T.A.R. Sicilia -Catania –Sezione Quinta -Sentenza 20 febbraio 2025, n. 671.**

**1. Edilizia e urbanistica -Decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio - Area bianca - Reintegrazione della disciplina urbanistica -Istanza del proprietario -Obbligo di provvedere -Sussiste -Obbligo di attribuzione della destinazione urbanistica richiesta dal ricorrente -Non sussiste -Potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione**

**2. Edilizia e urbanistica -Decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio - Area bianca – Presenza di manufatti abusivi non demoliti –Non osta alla riclassificazione dell'area.**

1. La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica. Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un'istanza volta ad ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune sia tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare congruamente tale decisione, fermo restando che la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l'area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, più idonea e adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (1).

2. È illegittimo il provvedimento con cui il comune rigetta l'istanza di riclassificazione dell'area bianca per la presenza di manufatti abusivi non demoliti dall'istante ed acquisiti al patrimonio dell'ente, allorquando tale presenza appaia irrilevante rispetto all'estensione dell'intera area di proprietà della ricorrente di cui si chiede la riclassificazione e sia scollegata rispetto all'esigenza di imprimere doverosamente una disciplina urbanistica all'area in questione. (Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato non chiarisce le ragioni per cui la mancata demolizione dei manufatti nell'area in questione, di 99 mq, non consenta di riclassificare l'intera area de qua, risultando la motivazione inficiata dall'incertezza della saturazione urbanistica generica, oltre che priva di evidenza logica, avuto riguardo alle indicate estensioni) (2).

(1) Conformi: T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 22 dicembre 2022, n. 3373; Sez. II, 19 settembre 2022, n. 2498; T.A.R. Palermo, Sez. III, 24 maggio 2021, n. 1654; T.A.R. Catania, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 421.

(2) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 421; sez. I, 22 dicembre 2022, n. 3373; sez. II, 19 settembre 2022, n. 2498; sez. III, 24 maggio 2021, n. 1654.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caltagirone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Società ricorrente ha agito per l'annullamento del provvedimento prot. n. 8943 del 15 febbraio 2024 del Comune di Caltagirone, avente ad oggetto *“Avvio del procedimento per la riclassificazione urbanistica dell'area bianca sita in c./da Santa Rita in ossequio alla sentenza n. 4010/2023 del 28/12/2023 emessa dal TAR Catania, nel giudizio n. 1031/2023 R.G. promossa da AZ Immobiliare/Comune di Caltagirone e Richiesta di proroga al TAR Catania”*.

In punto di fatto, parte ricorrente ha esposto di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Caltagirone, complessivamente esteso mq. 7.354: trattasi, nel dettaglio, di un fondo urbano catastalmente individuato al foglio n. 109, particelle 504 (poi 1581, 1582 e 1583) e 77, e di un fondo urbano catastalmente individuato al foglio n. 109, particelle 570 e 764, e del fabbricato alla particella 165, con annessa corte e terreno di pertinenza.

La particella numero 504 è destinata in parte a *“Servizi ed attrezzature di interesse comune – Scuola elementare”*, in parte a *“Servizi ed attrezzature di interesse comune – Verde pubblico attrezzato”*, in parte a *“Servizi ed attrezzature di interesse comune – Parcheggio pubblico”*, nella rimanente parte, a *“Sede viaria pubblica – inedificabile”*; la particella numero 77 è interamente tipizzata quale *“Sede viaria pubblica – inedificabile”*; la particella 165 col fabbricato ricade, in parte, in ZTO *“B1 – aree sature urbane”*, mentre parte della corte annessa è tipizzata quale *“Servizi ed attrezzature di interesse comune – Scuola elementare”*, similmente alla particella 764; la particella 570 è tipizzata quale *“sede viaria pubblica – inedificabile”*.

Le aree in questione sono urbanisticamente qualificate come *“zona bianca”* in quanto, decaduti i vincoli preordinati all'esproprio imposti con il Piano Regolatore Generale approvato con Decreto DIR n. 265 del 12 marzo 2004, il Comune non ha provveduto alla riclassificazione.

Nel frattempo, parte ricorrente ha realizzato diversi interventi edificatori, secondo una prassi autorizzatoria annuale adottata dall'Amministrazione comunale. In un secondo momento, tuttavia, il Comune, virando dalle precedenti prassi autorizzatorie, ha adottato, nei confronti della società ricorrente, provvedimenti repressivi, oggetto di ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Regione Sicilia.

Con istanza del 14 ottobre 2022, l'odierna ricorrente ha chiesto al Comune di porre in essere gli atti necessari per la classificazione dell'area di sua proprietà, sollecitando altresì una preventiva concertazione al fine di pervenire ad un accordo di ristrutturazione urbanistica.

Avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione con riguardo alla suddetta istanza, la ricorrente ha presentato ricorso innanzi a questo Tribunale, che lo ha accolto con sentenza n. 4010 del 28 dicembre

2023 (non appellata), con ordine all'amministrazione resistente di concludere il procedimento entro un prefissato termine e con nomina di commissario *ad acta* per il caso di perdurante inadempimento. Con l'atto in questa sede impugnato, il Comune avrebbe però violato e/o eluso il giudicato, subordinando la conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica alle attività di rimozione e demolizione dei manufatti realizzati dalla ricorrente.

Avverso siffatto provvedimento, parte ricorrente ha quindi formulato il seguente motivo di impugnazione:

*1) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 2 della legge numero 241/1990, 9 del d.P.R. 8 giugno 2001 numero 327 e 9 del d.P.R. numero 380/2001 – Sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 112 e ss CPA per perdurante inottemperanza agli obblighi discendenti dal giudicato - Violazione e/o elusione del giudicato amministrativo della sentenza del 28 dicembre 2023 numero 4010 del TAR Catania, oltreché, per l'effetto, dell'articolo 4 comma 4 legge regionale 16 del 2016 e 32 legge regionale numero 19 del 2020 – Eccesso di potere per perplessità e travisamento dei presupposti di fatto e diritto.*

Nel dettaglio, parte ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato in quanto adottato in violazione o elusione del giudicato costituito dalla menzionata sentenza n. 4010/2023, in quanto il Comune avrebbe illegittimamente subordinato l'esercizio del doveroso potere di riqualificazione urbanistica delle aree in questione all'esecuzione dei provvedimenti repressivi adottati nei confronti della ricorrente, rendendosi inadempiente.

Sotto altro profilo, l'Amministrazione comunale avrebbe erroneamente interpretato le indicazioni dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, il quale non ha mai imposto la rimozione di tutti i manufatti esistenti né subordinato a tale adempimento la riqualificazione urbanistica dell'area.

2. Con memoria depositata in data 10 maggio 2024, il Comune di Caltagirone si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.

3. Nelle more del presente giudizio, il Comune ha adottato il provvedimento n. 357 del 23 aprile 2024, con il quale ha dichiarato non accoglibile la richiesta di riclassificazione urbanistica presentata dalla ricorrente, in tal modo concludendo il procedimento avviato con l'istanza del 14 ottobre 2022.

4. Avverso tale provvedimento, la Società ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 1 luglio 2024, con il quale ha dedotto: a) l'illegittimità derivata dell'atto impugnato, il quale presenta i medesimi vizi di cui all'atto di avvio del procedimento impugnato con ricorso introduttivo; b) in via autonoma, vizi di violazione dell'articolo 3 comma 1 lettera d) DPR 380/2001, per come richiamati dall'articolo 4 della legge regionale numero 16/2016, eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà: il Comune avrebbe erroneamente richiamato l'art. 3, lett. d), T.U. Edilizia, con riguardo agli “*interventi di ristrutturazione edilizia*”, in quanto l'istanza di

parte è volta ad ottenere una disciplina urbanistica delle aree, e non anche la regolarizzazione di eventuali opere non conformi o l'autorizzazione alla realizzazione di ulteriori interventi edilizi.

5. Con successive memorie, il Comune resistente ha eccepito: a) l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto avente ad oggetto una comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale priva di efficacia lesiva; b) l'inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per mancata impugnazione dell'atto presupposto rappresentato dalla direttiva prot. n. 11468 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con il quale è stato imposto il ripristino della legalità nelle aree in questione; c) l'inammissibilità e l'irritualità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, poiché la ricorrente ha in questa sede irritualmente richiesto l'ottemperanza della sentenza n. 4010 di questo Tribunale; d) l'intervenuta improcedibilità del ricorso introduttivo a seguito dell'adozione della determina comunale n. 356 del 23 aprile 2024; e) l'infondatezza e l'irricevibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, in quanto la presenza di plurimi abusi edilizi impedisce la definizione dei parametri urbanistici e la valutazione della saturazione delle aree, precludendo quindi la riclassificazione urbanistica delle stesse.

6. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024, tenuto conto del deposito (in data 1 luglio 2024) del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio e la rimessione sul ruolo ordinario.

7. In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto memorie ex art. 73 c.p.a., con le quali hanno ribadito le rispettive difese.

8. All'esito dell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

1. Preliminarmente, in ragione dell'intervenuta adozione della determinazione n. 357 del 23 aprile 2024, con la quale è stato concluso il procedimento amministrativo avviato a seguito della relativa istanza di parte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Si può procedere, pertanto, all'esame del ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 1 luglio 2024.

3. Appare priva di pregio l'eccezione di parte resistente di inammissibilità (oltre che del ricorso introduttivo) anche del ricorso per motivi aggiunti in ragione della mancata impugnazione della direttiva dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente prot. n. 11468 del 21 luglio 2023.

Tale atto, infatti, non può configurarsi come atto presupposto dal quale necessariamente discende il diniego impugnato, limitandosi esso a onerare il Comune *“di procedere all'annullamento delle autorizzazioni illegittime di che trattasi e a darne comunicazione a questo Dipartimento”*.

4. Si può a questo punto passare all'esame di merito del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in ragione della presenza di opere prive di legittimità urbanistica sulle aree in questione, che impedirebbero di procedere alla riclassificazione urbanistica.

4.1. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato nei sensi che seguono.

4.2. In termini generali, è opportuno rammentare che la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica. Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un'istanza volta ad ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune sia tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare congruamente tale decisione, fermo restando che la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l'area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, più idonea e adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (cfr. tra le tante: T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 22 dicembre 2022, n. 3373; Sez. II, 19 settembre 2022, n. 2498; T.A.R. Palermo, Sez. III, 24 maggio 2021, n. 1654; T.A.R. Catania, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 421).

4.3. Nel caso di specie, il rigetto oggetto di impugnazione così dispone: *“Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito, DETERMINA 1. Di concludere il procedimento avviato con l'istanza del 14/10/2022, dichiarando, per quanto in parte motiva riportato, non accoglibile la richiesta di riclassificazione urbanistica formulata con nota acquisita al protocollo n° 46667/2022; 2. Di darsi atto che l'area di cui all'informativa di reato prot. n. 24649 del 11/06/2020, che risulta acquisita al patrimonio comunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/01, non rientra più tra quelle che necessitano di riclassificazione Urbanistica; 3. Di darsi atto che con la presenza di opere prive di legittimità urbanistica sulla rimanente “Area Bianca”, non è possibile procedere alla riclassificazione urbanistica; 4. Di darsi atto che non si è avuto riscontro dell'avvio del procedimento n. prot. N°8943 del 15.02.2024, e pertanto dovranno essere attivate le procedure ed i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa per le accertate inottemperanze”*.

Quanto alla ritenuta impossibilità di procedere alla riclassificazione urbanistica della (restante) area del ricorrente (non acquisita al patrimonio comunale), il provvedimento impugnato richiama l'avvio

del procedimento (prot. n. 8943 del 15.02.2024), secondo cui *“L’esistenza dei sopracitati manufatti illegittimi sull’area bianca in questione, impedisce di fatto la riclassificazione urbanistica della stessa area, in quanto non è possibile, sussistendo gli abusi edilizi, stabilire preventivamente la definizione dei parametri urbanistici, non essendoci certezza sulla saturazione urbanistica definitiva dell’area. Infatti, come per i manufatti abusivi già oggetto della predetta informativa di reato prot. n. 24649 del 11/06/2020, la procedura di abuso edilizio prevede che il Consiglio Comunale, nel caso di inottemperanza dell’Ordinanza di Demolizione e rimessa in pristino da parte di chi ha commesso l’abuso, si esprima circa il mantenimento del manufatto o la sua demolizione. In definitiva, l’ottemperanza alla Sentenza sopra menzionata, ossia la riclassificazione urbanistica dell’area bianca di proprietà di AZ Immobiliare S.r.l., è subordinata al fatto che le aree predette siano libere da qualsivoglia manufatto edilizio privo di autorizzazione;”*.

Ai fini della determinazione comunale di rigetto dell’istanza di ripianificare l’area bianca in questione, assume, dunque, rilevanza dirimente la mancata rimozione delle opere abusivamente realizzate dalla ricorrente, oggetto di ordinanza di demolizione e di conseguente acquisizione al patrimonio comunale, per dichiarata impossibilità di stabilire preventivamente la definizione dei parametri urbanistici, non essendoci - in tesi - certezza sulla saturazione urbanistica definitiva dell’area.

4.4. La generica argomentazione della mancata demolizione dei manufatti abusivi da parte della ricorrente nell’area da riclassificare, posta dal Comune a fondamento del diniego impugnato, non è però sufficiente, a parere di questo Collegio, a giustificare la mancata riclassificazione dell’intera area di interesse.

Sul punto, giova richiamare quanto condivisibilmente statuito, con sentenza n. 176 del 3 marzo 2021, dal C.G.A.R.S., che ha ritenuto che *“-in presenza, come detto, di un puntuale dovere di ripianificazione delle aree bianche, correlato all’adempimento di obblighi di esercizio tempestivo dell’azione amministrativa legati al valore costituzionale del buon andamento della p. a. ex art. 97 Cost. e al principio di efficacia dell’azione dei pubblici poteri; -tenuto conto dell’ampia discrezionalità spettante in materia alla p.a.; -l’atto e la condotta regionale appaiano illegittimi per avere, il Dipartimento Urbanistica, condizionato in modo illogico l’approvazione della variante alla necessità di definire previamente lo “status” del fabbricato abusivo, per il quale non risulta concluso il procedimento repressivo sanzionatorio, apparendo, la presenza “in loco” del fabbricato, di dimensioni esigue e abusivo, effettivamente irrilevante, e “scollegata” o comunque non correlata rispetto all’esigenza di imprimere doverosamente una disciplina urbanistica all’area sulla quale tale fabbricato si trova. E non potendo, la materiale presenza di tale fabbricato, nelle more della demolizione dello stesso, e quale che fosse la sorte riservata al manufatto medesimo all’esito del*

contenzioso (poi) definito da questo Consiglio con la sent. n. 626/2015 (ossia, demolizione da parte del responsabile dell'abuso, o acquisizione dell'opera al patrimonio del Comune e demolizione a spese del responsabile o conservazione del bene in presenza di interessi pubblici preminenti), essere considerata elemento ostativo in relazione alla esigenza di riclassificare l'area come zona E2-verde agevolato. Ciò conformemente, del resto, a quanto deliberato con la DCC n. 5/2013; salva rimanendo la decisione regionale di non approvare la scelta del Comune per ragioni, però, differenti da quelle indicate con il provvedimento n. 271/2014.

Appare poi del tutto evidente che, qualora si seguisse l'argomentazione regionale posta a base del diniego di approvazione ("fino a quando non saranno definite le procedure di legge relative all'abuso di cui si tratta"), potrebbero essere avallati risultati in contrasto col principio di buon andamento "sub specie" di tempestività dell'azione della p.a. venendo costretto, il privato, al termine di un "iter" giudiziario già di suo logorante, a esperire i rimedi di cui agli articoli 31 e 117 del c.p.a.

Lo "scollegamento" tra la presenza del manufatto abusivo in "area bianca", in una situazione di procedure repressive di legge in corso, e l'obbligatorietà di una riclassificazione urbanistica della "zona bianca" "non vacilla" nemmeno se si ha riguardo alla ipotetica applicabilità, nel caso in esame, della disposizione di cui all'art. 31, comma 5, del t.u. n. 380/2001, laddove è previsto che, in presenza di interessi pubblici prevalenti, il fabbricato acquisito al patrimonio del comune può non essere demolito.

Infatti, anche questo "segmento procedimentale" normativamente disciplinato attiene alla procedura repressiva e punitiva, e non alla più ampia esigenza di ripianificazione urbanistica della intera "area bianca".

4.5. Orbene, trasponendo le superiori argomentazioni alla specifica fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che il procedimento repressivo si è, in tal caso, concluso, va ritenuto che è illegittimo il provvedimento con cui il Comune rigetta l'istanza di riclassificazione dell'area bianca per la presenza "in loco" di manufatti abusivi non demoliti dall'istante (e, secondo quanto riferito dal Comune, acquisiti al patrimonio dell'ente), allorquando, come nel caso in esame, tale presenza (nel caso di mq. 99 circa) appaia irrilevante rispetto all'estensione dell'intera area di proprietà della ricorrente di cui si chiede la riclassificazione e sia "scollegata" rispetto all'esigenza di imprimere doverosamente una disciplina urbanistica all'area in questione.

In particolare, il provvedimento impugnato non chiarisce le ragioni per cui la mancata demolizione dei manufatti nell'area in questione (di 99 mq) non consenta di riclassificare l'intera area *de qua*, risultando la motivazione dell'incertezza della saturazione urbanistica generica e non dimostrata, oltre che priva di evidenza logica, avuto riguardo alle indicate estensioni.

Peraltro, a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 43/2020, il Comune ha dichiarato di avere già provveduto all'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, sicché condizionare o comunque posticipare la riclassificazione dell'intera area di parte ricorrente alle future scelte del Comune circa le sorti delle opere abusive acquisite al patrimonio comunale (demolizione oppure mantenimento in essere dell'immobile abusivo per la presenza di prevalenti interessi pubblici) significherebbe procrastinare, oltre i termini di legge, l'obbligo della riclassificazione urbanistica dell'area bianca in questione, in evidente violazione del principio di una chiara programmazione urbanistica di tutto il territorio comunale e del principio di buon andamento dell'azione della p.a..

In definitiva, le argomentazioni comunali addotte al rifiuto non appaiono, da sole, ostative alla riclassificazione, sicché il diniego opposto dall'Amministrazione comunale si risolve nel mancato esercizio delle proprie doverose prerogative sulla base di motivazioni che - per le suesposte ragioni - non appaiono condivisibili.

Va aggiunto che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, la circostanza che nel caso in esame, diversamente da quello esaminato dal C.G.A.R.S. con la citata sentenza, venga in considerazione un atto comunale e non regionale non assume rilievo, avendo il Comune formulato argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'atto regionale ivi impugnato, con la conseguenza che possono valere, per esso, i medesimi principi.

Invero, come già precisato dalla sentenza di questo T.A.R. n. 4010/2023, su cui è intervenuto il giudicato, sussiste l'obbligo in capo all'Amministrazione comunale di procedere alla riclassificazione delle aree in questione, ferma restando - si ribadisce - la discrezionalità circa il *quomodo* dell'attività di pianificazione rimessa all'Amministrazione, per nulla vincolata alle specifiche richieste di parte ricorrente, in quanto *“le scelte di pianificazione sono espressione di valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6279)”* (T.A.R. Catania, sez. I, 24 settembre 2024, n. 3154).

5. Conclusivamente, il ricorso introduttivo è improcedibile e quello per motivi aggiunti merita accoglimento nei sensi di cui in parte motiva, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione comunale da adottare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di persistente inadempimento, subentrerà il commissario *ad acta* già individuato con la sentenza n. 4010 del 2023, ossia il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario/dirigente in possesso della necessaria professionalità, che provvederà, su istanza di parte, nell'ulteriore termine di 90 giorni.



6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione;

b1) per il caso di perdurante inadempimento, nomina quale commissario *ad acta* il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario/dirigente in possesso della necessaria professionalità;

c) condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Primo Referendario